



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil
Segreteria Nazionale

Prot. n. 58/P/2015

Roma, 13 marzo 2015

*Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio per le Relazioni Sindacali
Roma*

OGGETTO: Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di un appartenente ai ruoli della dipendente della Polizia eletto Presidente del Consiglio di un Comune con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti che chiede di essere posto in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 81 del DPR 267/2000. Richiesta chiarimenti.

^^^^

L'articolo 53 del DPR 335/1982, Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, prevede che “[...] *Il personale eletto a cariche amministrative viene collocato in aspettativa, a domanda, per tutta la durata del mandato amministrativo, [...].*”

La materia è stata oggetto di revisione con il DPR 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che all'art. 81 recita: “*I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. [...].*”

Lo stesso DPR all'art. 86, comma 1, prevede che “*L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. [...].*”

Considerato che il suddetto articolo 86 del DPR 267/2000 esclude, per le amministrazioni locali, la presa in carico del versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi per alcune categorie di amministratori, quali gli assessori di comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e i presidenti dei consigli comunali di comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, si chiede di sapere quale amministrazione deve farsi carico del versamento degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di un dipendente, dei ruoli ordinari della Polizia di Stato, eletto Presidente del Consiglio di un comune di 32.000 abitanti, che chiede di essere posto in aspettativa non retribuita.

In attesa di riscontro, l'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

IL SEGRETARIO NAZIONALE
(Mario ROSELLI)